



STATUTO

DELLA ASD

GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE L'AQUILA

Articolo 1 – Costituzione e premessa

1. Si è costituita in L'Aquila, il giorno 23 dicembre 1976, un'Associazione Sportiva denominata "GRUPPO SPORTIVO VIGILI URBANI – L'AQUILA" con sede operativa e sociale in Roma, via Dei Farnesi, presso il Comando dei Vigili Urbani.
2. Sempre in L'Aquila, il giorno 14 dicembre 2023, in occasione della necessità di aggiornare lo Statuto ai dettami della nuova riforma dello sport entro il 31 dicembre 2023, è stata proposta dal Consiglio Direttivo, con approvazione dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, la modifica del nome dell'Associazione in "Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Polizia Municipale L'Aquila", in breve "ASD GSPMAQ", in seguito indicata come "GSPMAQ" ed il cambio della sede operativa e sociale in L'Aquila, via Edoardo Scarfoglio n.1, presso la Sala Conferenze "Franco Troiani" del Comando Polizia Municipale di L'Aquila.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 2 – Denominazione e sede

1. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo ASD.
4. Il GSPMAQ si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 3 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono nero-bianco-verde.
2. L'emblema del GSPMAQ è formato da un'aquila inserita all'interno di uno scudetto formato da tre bande verticali di colore verde-bianco-nero con la scritta "GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE L'AQUILA".

Articolo 4 - Oggetto

1. Il GSPMAQ è apolitico e non ha scopo di lucro;
2. Durante la vita del GSPMAQ non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. Il GSPMAQ è altresì caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. Il GSPMAQ, riconosciuto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive elencate nella ASD ASPLI e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.
5. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà del GSPMAQ svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - a. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - b. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
6. Il GSPMAQ garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
7. Il GSPMAQ potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. Il GSPMAQ accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. Il GSPMAQ si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Il GSPMAQ si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
9. Il GSPMAQ si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021
10. Il presente Statuto regola l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

Articolo 5 – Durata

1. Il GSPMAQ ha durata illimitata e potrà essere sciolto soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II **DELLA VITA ASSOCIATIVA**

Articolo 6 – Domanda di ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.
2. Possono far parte del GSPMAQ in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Ai fini sportivi per “irreprensibile condotta” deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio del GSPMAQ, oltre che delle competenti autorità sportive.
4. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
5. Chi intenda aderire al GSPMAQ deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
6. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
7. Non sono ammessi soci temporanei.
8. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali
9. In ogni caso il Consiglio Direttivo, nei sessanta giorni successivi, potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
10. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
11. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
12. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa indicata dal Consiglio Direttivo del GSPMAQ. La quota associativa è personale, non è trasferibile, rivalutabile né restituibile agli associati.
13. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del GSPMAQ e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
14. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 – Quota associativa, Soci e Tesserati

1. La quota associativa annuale, per poter aderire al GSPMAQ, viene stabilita dal Consiglio Direttivo sia nell'importo che nelle modalità di pagamento.

Il GSPMAQ organizza le seguenti categorie di soci:

2. **SOCI ORDINARI:** sono ammessi come soci ordinari gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di L'Aquila. Partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie, possono essere eletti, hanno diritto di voto ed hanno diritto a tutte le convenzioni ed iniziative del GSPMAQ. La quota associativa annuale, indicata dal Consiglio Direttivo, è da versare in un'unica soluzione o suddivisa in 12 quote mensili tramite trattenuta sulla busta paga.
3. **SOCI SIMPATIZZANTI:** sono ammessi come soci simpatizzanti, tutti coloro che non fanno parte del Corpo di Polizia Municipale di L'Aquila. Partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie, possono essere eletti, hanno diritto di voto ed hanno diritto a tutte le convenzioni ed iniziative del GSPMAQ. Per associarsi devono corrispondere la quota associativa annuale, indicata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti modi:
 - a. Suddivisa in 12 mensilità tramite con trattenuta sulla busta paga solo per i dipendenti comunali;
 - b. Suddivisa in 12 mensilità tramite bonifico continuativo intestato al GSPMAQ;
 - c. In un'unica soluzione;
4. **TESSERATI FAMILIARI:** sono ammessi come tesserati familiari a titolo gratuito, tutti coloro che fanno parte del nucleo familiare di un socio ordinario o simpatizzante regolarmente iscritto. Non partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie, non hanno diritto di voto, non possono essere eletti ma possono usufruire di tutte le convenzioni del GSPMAQ.
5. **SOCI ONORARI:** sono ammessi come soci onorari, a titolo gratuito, tutti le persone note per meriti sportivi, dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva o che si sono distinte per l'impegno, disponibilità e dedizione verso il Gruppo Sportivo. Possono essere ammesse per volontà del Consiglio Direttivo. Non partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono essere eletti, non hanno diritto di voto, ed hanno diritto di usufruire di tutte le convenzioni del GSPMAQ.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera, comunque tale, da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso il concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10,
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari del GSPMAQ e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può, in qualsiasi momento, manifestare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal GSPMAQ. Il recesso, con la relativa comunicazione inviata al Consiglio Direttivo, ha efficacia immediata per i soci che hanno versato la quota associativa in un'unica soluzione mentre, per coloro che versano la quota annuale suddivisa in 12 mensilità mediante trattenuta su busta paga, il recesso avrà effetto solo al termine del pagamento dell'ultima mensilità annuale.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi del GSPMAQ, l'associato può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera in occasione della sua successiva convocazione, se non appositamente convocata.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 10 – Anno Sociale

1. L'anno sociale del GSPMAQ decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico finanziario deve essere obbligatoriamente presentato dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura.

TITOLO III **DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Articolo 11 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno del GSPMAQ si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;

Articolo 12 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del GSPMAQ.
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del GSPMAQ o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno dei soci, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede del GSPMAQ o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata tramite comunicazione nel gruppo WhatsApp o all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
14. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui il GSPMAQ è affiliato.
15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
16. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Articolo 13 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea un altro associato, per mezzo di delega scritta.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del GSPMAQ e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dal GSPMAQ;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 16 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento del GSPMAQ e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

Articolo 17 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. E' in ogni caso necessario che:
 - a. comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - b. vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati, a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

- h. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 – Elezioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e 5 Consiglieri. L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene tramite votazione da parte dell'Assemblea Generale in seduta Ordinaria. Il sistema e le modalità sono indicate nel regolamento interno del GSPMAQ.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione del GSPMAQ e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
4. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La rappresentanza legale del GSPMAQ spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 17 dello Statuto.
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 20 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato scelto dal Presidente.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 22 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria del GSPMAQ. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione del GSPMAQ;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali del GSPMAQ;
 - f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti interni;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 23 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
6. Elegge i responsabili dei settori sportivi del GSPMAQ

Articolo 24 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Presidente e sostituisce il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 25 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile GSPMAQ redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 26 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio del GSPMAQ, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria del GSPMAQ.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del GSPMAQ, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 20 comma 2.

Articolo 27 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 28 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio del GSPMAQ è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili proprietà del GSPMAQ nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari del GSPMAQ sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate del GSPMAQ e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. Il GSPMAQ destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V

DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 29 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori del GSPMAQ hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. Il GSPMAQ può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. È previsto in ogni caso in capo all'Ente che si avvalga del loro operato l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 – Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione del GSPMAQ in Società Sportiva di capitali o Cooperativa Sportiva.

Articolo 31 – Durata del GSPMAQ

1. La durata del GSPMAQ è illimitata, lo scioglimento di esso deve essere approvato a maggioranza dagli associati.

Articolo 32 – Scioglimento

1. Lo scioglimento del GSPMAQ è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 16.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Sempre dall'Assemblea verranno nominati i liquidatori determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.
3. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento del GSPMAQ deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Articolo 34 - Appendice

1. In data 14/12/2023, in occasione della necessità di aggiornare lo Statuto ai dettami della nuova riforma dello sport, entro il 31/12/2023, è stato proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Generale, convocata in seduta Straordinaria, l'aggiornamento statutario.
2. Il presente statuto ha effetto immediato.
3. Qualsiasi norma approvata precedentemente al presente Statuto ed in contrasto con esso, si ritiene abrogata.

L'Aquila, 14 dicembre 2023

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 20-12-2023 n. 940 Serie 3
Esatti €
.....



Giuseppe Santoro